

Circa l'uso dei boschi nella Savona del '600: contributo alla storia degli usi civili

« La foresta demaniale detta della Madonna (1) esistente nel territorio di Savona in vista dell'attenzione, del numero e qualità delle piante ond'è popolata, si è resa meritevole di una particolare sorveglianza per imperidete i guasti e le lapidazioni... e giungere così progressivamente ad ottenere quel maggior incremento di prodotto onde è suscettibile a vantaggio delle Finanze e della Marina »: con questo preambolo inizia un Regio Biglietto, firmato dal re sabaudo Vittorio Emanuele I, del 27 gennaio 1820 (2). Disponeva esso l'aumento della retribuzione per le due guardie forestali addette alla sorveglianza di quei boschi, la quale veniva portata da lire 360 a Lire 500 annue.

L'interesse particolare e diretto che l'Amministrazione sabauda mostrava per i boschi che circondavano la città di Savona — e che trovava ulteriore conferma in altro Regio Biglietto (3) dell'aprile di quello stesso anno col quale pure si elevava da Lire 750 a Lire 1500 lo stipendio dell'Ispettore della foresta demaniale di Savona — non era certo cosa nuova e inusitata. I boschi siti nell'immediato entroterra savonese furono al contrario sempre oggetto di gelosa custodia e attenzione. Ciò era dovuto non solo all'utilità specifica che il Comune di Savona poteva trarre dalle sue foreste, impiegandone il legname nella costruzione di navi, ma anche alla vera ricchezza naturale

(1) Essa aveva una superficie complessiva di circa 6735 giornate, quasi totalmente incolte. Il Comune di Savona l'acquistò nel 1191 dai Marchesi Del Carretto.

(2) Arch. Stato di Torino, Reg. 4, Biglietti.

(3) Arch. Stato di Torino, *ibid.* Per una sintetica panoramica dei provvedimenti normativi, concernenti l'amministrazione dei boschi del savonese, adottati dalla Repubblica di Genova prima e dal Governo sabaudo poi, vedi MARIA TERESA SCOVAZZI, *Il grande « nemus » di Savona nella storia politica ed economica della Sabazia e della Repubblica di Genova*, in « Soc. Sav. di Storia Patria, Atti », vol. XXVII, 1949.

che quelle rappresentavano per tutte le popolazioni dimoranti in quei territori.

Già negli Statuti del Comune di Savona del 1346 si fa cenno ai boschi appartenenti a quella Comunità (4). Quegli Statuti subirono successivamente numerose riforme e aggiornamenti, ma almeno per il punto che qui ci interessa rimasero sostanzialmente immutati fino a che Savona ebbe reggimento comunale, e anche nei primi tempi di soggezione all'egemonia della Repubblica di Genova (5).

La precisa normativa giuridica contenuta negli Statuti, non valse tuttavia ad impedire il sorgere frequente di liti e controversie relative sia alla interpretazione sia all'applicazione della medesima.

Un manoscritto (6), conservato nell'Archivio dei Marchesi Del Carretto di Millesimo, ci da notizia di una delle tante dispute che dovettero sorgere relativamente all'uso dei boschi appartenenti al Comune di Savona. Questa memoria, priva di data ma che a nostro parere dovrebbe ricondursi ai primi anni del 1600, è interessante non tanto per il fatto in sé quanto per le sottili disquisizioni giuridiche che quello diede occasione di svolgere.

Il nucleo della controversia verbalizzata in detta memoria è semplicissimo. Gli abitanti della valle di S. Bernardo (7) accampavano il

(4) Gli Statuti redatti in quell'anno, noti come *Statuta Antiquissima* (vedi per tutti gli « *Statuta Antiquissima* » del Comune di Savona, in « *Gazzetta di Genova* », anno LXXXIV, nn. 5-6, Genova, 1916), rappresentano la più antica fonte codificata di legislazione medioevale di Savona, pur racchiudendo ovviamente talune norme di assai più antica data.

(5) Le più antiche codificazioni degli Statuti di Savona, successive a quella del 1346, risalgono al 1376 e al 1404. Negli Statuti del 1346, il cap. CVIII del Libro VII è intitolato: « *Quod capitula ministrorum et memoris in uno libro scribantur* ».

Negli Statuti del 1404 il regime giuridico dei boschi è ben codificato e diffusamente trattato al Fol. 121, sotto il titolo « *De memore Communis Saone utendo et custodiendo* », in cui viene fra l'altro analiticamente disciplinata la materia del taglio e dell'asportazione dei legnami dai boschi medesimi.

Passato, nel 1582, sotto l'egemonia genovese, il Comune di Savona conservò la sua normale competenza amministrativa sui boschi. Genova si limitò ad esercitare un intervento di controllo, prima attraverso un podestà, e dopo il 1606 mediante un governatore. Di fatto, in una lettera al podestà del 7 aprile del 1530, il Cancelliere della Repubblica scrive: « circa li redditi delle possessioni, e del bosco, voi non li farete innovatione alcuna, anzi li lascerete nella forma sono, lasciandoli essigere, da chi li essigeva avanti, sino a nostro nuovo ordine »; vedi SCOVAZZI, *op. cit.*, p. 30.

(6) Arch. Stato di Torino, Sez. Riunite, in Archivio Del Carretto di Millesimo, Mazzo 28 (Inventario Arch. Stato di Torino, Mazzo 119).

(7) La località va individuata nella vallata che dalla città di Savona conduce al Santuario di N.S. della Misericordia.

diritto di taglio del basso bosco (« brughe » secondo la definizione del documento), sia di tutte le altre piante il cui abbattimento e asportazione non fosse esplicitamente vietato dal Comune di Savona al quale i boschi stessi appartenevano. Era legittima o quanto meno giustificata questa loro pretesa? Risulta evidente dalla stessa impostazione della vertenza che già da tempo gli uomini di quella località dovevan di fatto esercitare il passaggio allo scopo di fare legna indiscriminatamente per tutte le terre e i boschi circostanti appartenenti al Comune di Savona (8). Ma valeva questo comportamento, originariamente abusivo, protrattosi per un lungo tempo a sanare l'eventuale illecito giuridico?

Vengono richiamati gli antichi statuti i quali, nella rubrica già in precedenza ricordata, esplicitamente stabiliscono « ... quod in nemore Communis Saonae tantum quantum tenet et distat laboverium, seu se extendunt terrae concessae ad laborandum, nulla persona audeat incidere ad calciam aliquam arborem de prohibitis existentem in dicto laboverio; sed qua(m)libet persona qua(m) in suo laboverio habebit aliquam arborem de prohibitis, debeat ipsam salvare et allevare salvando calciam et cimam; de aliis vero ramis et frondibus dicte arboris possit ille in cuius laboverio fuerit suam facere voluntatem » (9). Si fa cioè esplicito divieto a chiunque, anche agli stessi fittavoli (10)

(8) A prescindere dallo sviluppo logico-dialettico che l'anonimo relatore della memoria in esame fornisce della questione, ci pare sia preliminarmente da porre la distinzione fra i fondi concessi dal Comune di Savona in godimento (sotto qualsiasi titolo: affitto, enfiteusi, colonia, ecc.) a terzi, e i fondi, pure di proprietà del Comune, ma non dati in concessione a taluno in particolare. Ora, se su questi ultimi poteva in astratto ammettersi il sorgere di una forma di utilizzo o sfruttamento collettivo, ad esempio per far legna per usi domestici, e la conseguente cristallizzazione giuridica di una situazione di fatto, anche forse attraverso il beneficio degli effetti di quel famoso istituto, la c.d. « immemorabilis praescriptio », in auge in quei secoli, certamente tale soluzione è a priori da scartarsi per quei fondi concessi in godimento individuale a qualsiasi titolo. Vedi in « Enciclopedia del Diritto », Giulio Vismara, voce « Immemorabile », Storia, Ed. Giuffrè, 1970.

Non è però da credere che tali controversie giuridiche fossero rare o limitate ad epoche di scarse consolidazioni giuridiche. Ancora il 22 novembre 1926 la Corte d'Appello di Catanzaro dovette pronunciarsi su una questione di tale natura: nell'occasione affermò costituire molestia di diritto l'occupazione, anche se violenta, da parte dei cittadini che pretendevano di esercitare usi civici sopra un fondo concesso in locazione; vedi in « Calabria giudiziaria », 1927, p. 162, Capalbo contro Comune di Bocchighiero.

(9) *Stat. Antiq.*, L. III, cap. CXXXVIII. La stessa cosa prescrivono gli Statuti del 1404.

(10) Comprendiamo genericamente nella categoria dei fittavoli tutti coloro che per qualsiasi titolo (locatio, livello, enfiteusi) erano nel possesso di un c.d. « labo-

nei fondi avuti in concessione di recidere la cima o la radice delle piante; per contro è lasciato alla completa disponibilità dei medesimi il taglio dei rami e delle fronde di quelle piante « proibite » che si trovano sui loro fondi. Tutto ciò, va rilevato, è disposto per le sole piante c.d. « proibite »; il che fa presumere che non sussistessero particolari limitazioni circa il taglio da parte di livellarii o fittavoli di qualsiasi altra pianta che non si potesse fare rientrare in quella categoria (11).

Altre rubriche degli antichi Statuti concernenti i boschi del Comune di Savona sono quella « de guastando laboverio in nemore Communis ut infra », in cui è disposto che solo i livellarii possono coltivare detto bosco; quella « de non faciendo carbonem in nemore Saonae », quella « de illis qui non audeant laborare in nemore Communis Saonae » ove è sancito il divieto per gli abitanti di Quiliano, di Legino, di Lavagnola di lavorare nei boschi di Savona, diritto spettante unicamente ai soli savonesi. Da queste e da altre rubriche ancora degli antichi Statuti si ricava che la Comunità di Savona dava i boschi a livello o in affitto, ritenendo per sé il superiore diritto di disposizione e di amministrazione; diritto che le viene poi per certi aspetti contestato dagli uomini di S. Bernardo (12).

verium », come dice il testo degli Statuti. In essi il termine è usato per indicare genericamente le parti coltivabili e lavorate del « nemus »; vedi SCOVAZZI, *op. cit.*, p. 22. Il termine « laboverium » è in ogni caso assai raro, benché nella latinità del M.E. si trovino vocaboli simili come « laboria », per indicare un campo coltivato, « laborerium » per indicare un lavoro agricolo, « laborivum » o « laboragium » per campo coltivato. Cfr. DU CANGE, *Glossarium M.E. Latinitatis*.

Negli Statuti di Savona era prescritto che i limiti dei « laboveria » dovessero essere ben segnati: « terminis factis ad maltam et calcinam ». Vedi SCOVAZZI, *op. e loc.* sopra citati.

(11) Ciò è logico e conforme anche alle attuali tendenze giurisprudenziali e alla normativa giuridica in materia di affitto di fondi rustici. Per l'impostazione moderna della questione, vedi GIOVANNI CARRARA, *I contratti agrari*, Torino, 1939, p. 453.

(12) Occorrerebbe aprire un'ampia parentesi sulla tipologia dei contratti agrari nel periodo intermedio e del diritto comune. Non ci è qui possibile data la specialità dell'argomento in esame. Per un approfondimento dello studio vedi FIORELLI-GROSSI, *Bibliografia di diritto agrario intermedio*.

Nel manoscritto che stiamo esaminando si parla sempre e soltanto di contrasti di livello e di affitto, di livellarii e di affittuarii. Tali categorie, nel linguaggio del nostro anonimo memorialista, non ci paiono tecnicamente differenziate ed esatte. Riteniamo in realtà che in esse si volesse genericamente ricomprendere tutte quelle forme di alienazione del c.d. dominio util del fondo, o, con più esattezza, di con-

Poiché i boschi di Savona sonfinavano ad occidente con quelli di Quiliano, sicché non infrequenti dovevano essere le liti anche con gli abitanti di quella Comunità, nel 1532 si addivenne, attraverso convenzioni e sentenze del Senato, ad una divisione e delimitazione dei reciproci confini.

In quell'occasione, con molta probabilità, si provvide a revisionare un po' tutta la disciplina giuridica di questa materia; tuttavia è certo che anche dopo tale data la Comunità di Savona continuò a concedere in affitto e a livello le terre dei boschi della valle di S. Bernardo. In genere sulle terre affittate o livellate tutti avevano diritto di transito; mentre poi in particaolare su quelle considerate « puramente silvestri » era fatto lecito a chiunque il condurvi le bestie al pascolo dalla fine del mese di settembre al mese di febbraio. Il diritto di transito e di pascolo era naturalmente condizionato a che danni non fossero arrecati alle colture degli affittuari o livellarii.

Il manoscritto in esame rileva a questo punto che in sostanza era permesso il pascolo non in ogni luogo « silvestre », bensì solo ed esclusivamente in quelli « puramente silvestri »; a maggior ragione, prosegue il manoscritto, nelle terre affittate o livellate il pascolo doveva essere permesso solo se « puramente silvestre », altrimenti sarebbe stato lecito il solo transito.

Fonte scritta regolatrice del contratto di affitto di fondi rustici (13) e del livello era in quei tempi il diritto romano giustiniano

cessione in godimento dei fondi e delle terre a privati, contro la corresponsione di un canone in denaro o natura, affinché fossero coltivate.

Ad essere precisi, quando si parla di « contratto di livello » ci si vuol riferire alla particolare forma del contratto; e questa forma specie nell'alto M.E. ebbe diffusissima applicazione. Era la forma solitamente rivestita sia dai contratti di colonia sia di « locatio » sia di enfiteusi, ecc.; vedi SILVIO PIVANO, *I contratti agrari nell'alto M.E.*, Torino, 1904, p. 182. Scrive ancora questo autore, in *op. cit.*, p. 234: « il livello ebbe uno sviluppo dai secoli V e VI ai secoli XI e XII; poi perdette grado, grado le sue caratteristiche differenziali e la sua natura di contratto formale confondendosi con i contratti reali ed in particolare con il contratto di enfiteusi...; confusione soprattutto dovuta al fatto che si estese sempre più l'usanza di stipulare l'enfiteusi con la forma livellare...; anche ai giorni nostri il livello vale enfiteusi; l'uno indica la forma, l'altro la sostanza ».

Non è quindi da escludere che quando nel manoscritto in esame si parla di livello, si voglia alludere ad un contratto di enfiteusi.

Altri vorrebbe invece inquadrato il livello nella più ampia categoria della « colonia ad melliorandum »; vedi CARRARA, *op. cit.*, p. 848.

(13) Più propriamente si parlava allora di « locatio » e questa assumeva varie

nella rielaborazione dei glossatori, con l'integrazione e il temperamento che i vari usi locali potevano comportare.

Ora, senza scendere nell'ulteriore disamina circa realtà o personalità del diritto che l'affittuario o livellario poteva trarre dal rispettivo contratto di concessione del fondo rustico, è fuori discussione che sia per il diritto romano sia per il diritto comune, salvo espresso patto contrario, il contratto di affitto o di livello conferiva al concessionario pieno potere di esclusione erga omnes sul fondo in concessione (14).

Di tutto ciò si è reso ben conto l'anonimo autore del nostro manoscritto, il quale precisa appunto che è stato necessario stabilire attraverso una esplicita norma il diritto di pascolo e transito, entro i limiti sopra visti, per quei fondi del bosco di Savona concessi in affitto o a livello; altrimenti la pretesa all'esercizio di simili diritti sarebbe risultata manifestamente illegittima. La norma pattizia che disponeva il generale diritto di transito e pascolo acquistava in tale modo carattere di specialità rispetto alle più generali norme del diritto romano o del diritto comune, che venivano in conseguenza derogate da quella (15).

Sostenevano allora gli uomini della valle di S. Bernardo che se era fatto lecito a chiunque il pascolo, e più ancora il transito generico e senza limitazioni di scopo, voleva dire che era permesso e quindi lecito anche il transito per andare a tagliare e fare legna; ciò anche in ossequio alla regola legale affermante che « ex unius concessione, negatio alterius non inducitur » (16).

forme e vario contenuto. Tutte però avevano sempre ad oggetto la concessione di un fondo al coltivatore, dietro corresponsione di un canone in denaro o in natura. I rapporti intercorrenti fra concedente ed affittuario erano, come oggi, di natura essenzialmente obbligatoria. Un tipo a sé era la « locatio ad longum tempus » in cui il carattere di realtà acquistava peso prevalente, tanto che si pone il problema della distinzione di essa dall'enfiteusi. Cfr. CARRARA, *op. cit.*, p. 854.

(14) All'epoca cui risale la disputa esaminata ciò era senz'altro vero per il livello, stante la vicinanza se non addirittura l'identità di contenuto di quel contratto con l'enfiteusi romana. Ma anche per la « locatio » ciò doveva essere vero se si tiene conto che il contenuto di essa era la concessione dell'utile dominio del soprassuolo in esclusiva a colui che assumeva l'obbligo corrispettivo di pagare il canone.

(15) Gli statuti locali non mancavano quasi mai di occuparsi minuziosamente sia dello « jus pascendi » sia dello « jus lignandi »; ciò per evitare sfruttamenti sconsiderati e antieconomici del soprassuolo e per prevenire liti. Vedi GIOVANNI CIVIS, *Usi civici, proprietà collettive, latifondi*, Napoli, 1917, pp. 502 e segg.

(16) La presunta regola legale addotta dagli uomini di S. Bernardo suona

A ben considerare, prosegue il manoscritto, non si può tuttavia fare a meno di riconoscere che lo stesso esercizio del diritto di pascolo non può arrecare al dominio eminente della Comunità di Savona sui suoi boschi il pregiudizio che invece arrecherebbe l'indiscriminata facoltà del taglio e dell'asportazione della legna. Né tantomeno la libertà di pascolo può cagionare pregiudizio ad affittuari o livellari, ché anzi pure essi finirebbero con il trarne vantaggio in quanto, essendo concesso indistintamente a tutti il pascolo sulle terre « puramente silvestri », avrebbero i medesimi fittavoli o livellari il diritto di pascolo non solo sui loro ma anche sugli altrui fondi. Si supponga invece che un terzo qualsiasi tagli ed asporti dal fondo ad altri concesso in affitto o a livello legnami: se il terzo non sia a sua volta concessionario di fondi con bosco, l'affittavolo o il livellario non avrà alcuna possibilità di rifarsi su di essi della spoliazione subita, gli deriverà un danno reale.

Tutto ciò varrebbe, secondo il manoscritto in esame, a provare inconfutabilmente che il diritto di transito e di pascolo non può in nessun modo essere collocato su identico piano del « *ius lignandi* », o anche, se vogliamo, del diritto di transito per fare legna. Di fatto in questo caso la specializzazione « per fare legna », lungi dal limitare il diritto di transito, lo renderebbe negli effetti ancora più gravoso per chi deve subirne l'esercizio.

È quindi fuori dubbio che il taglio e l'asportazione di legna dal fondo altrui si risolve in un incontrovertibile danno per il livellario o affittavolo. Questi poi, venendo in sostanza ad essere pregiudicato e limitato nei suoi legittimi diritti, dovrebbe a sua volta non sentirsi più obbligato a rispettare il contratto di affitto o di livello, sino a rifiutare al « *dominus* » il pagamento del canone corrispettivo, dato il carattere di sinallagmaticità e di completa indivisibilità che rivestivano allora quei contratti. Di qui l'assurda conseguenza che il danno maggiore si sarebbe riversato proprio sulla Comunità di Savona che aveva dato in concessione precaria i suoi boschi per ricavarne un reddito sicuro e continuativo rappresentato dal canone di affitto o di livello.

molto male, anzi ci pare addirittura logico capovolgerne il senso negativamente con l'aggiunta di un « *nec* » prima del « *non* ». L'Azzone, nei suoi *Brocardi*, non riporta nulla di simile.

Da tutto ciò si evince che gli antichi Statuti, nelle rubriche che si riferiscono ai boschi, non possono logicamente volere intendere che è riconosciuto « cuius de populo », oltre ai diritti di transito e di pascolo nei limiti considerati, anche il generale « ius lignandi ». S'aggiunga poi un'altra considerazione più strettamente interpretativa: volendosi ammettere come lecito il transito anche quando esso è retto unicamente dal fine di fare legna, siccome per il diritto di transito non vige quella limitazione che abbiamo visto invece inerire al diritto di pascolo, per la quale quest'ultimo è lecito nelle terre « puramente silvestri », ne seguirebbe la liceità del transito « lignandi causa » anche per i terreni coltivati in tutto o in parte. Se veramente fosse stato intendimento degli antichi Statuti il concedere a tutti gli abitanti della zona questa ulteriore facoltà, essi di certo l'avrebbero subordinata a che alcun danno non fosse arrecato a livellari o affittavoli. Si faccia l'ipotesi che le piante destinate al taglio si trovassero in luoghi ove per raggiungerle fosse assolutamente necessario passare per terreni coltivati: come si potrebbe pensare che gli Statuti ugualmente potessero concedere facoltà di passaggio per andare a tagliar legna, trascurando gli interessi e i diritti di chi quei campi coltivava? Non avrebbero forse dovuto trovare risarcimento i danni che per quel fatto fossero derivati alle coltivazioni? Né si può addurre una pretesa dimenticanza dei compilatori degli Statuti, se si ricordi che per il « transito » il risarcimento del danno derivante dall'esercizio di tale diritto è in essi espressamente previsto (17).

Come è possibile dunque che un diritto quale quello di transito che sostanzialmente si mostra negli effetti meno dannoso per i concessionari dei boschi di Savona, venga negli antichi Statuti esplicitamente disciplinato nell'esercizio e nell'eventuale conseguente danno, mentre in proposito nulla è detto per lo « ius lignandi », il quale certamente viene a limitare in maggior misura la sfera dei diritti di affittavoli e livellari.

A detta dell'autore del manoscritto, l'abuso « da pochi mesi introdotto, d'andare a truppe et in forma d'invasione come patroni desertori nell'altrui per legnare », non doveva essere cosa completamente nuova. Di fatto pare che già in passato si fossero avute ampie manifestazioni di quell'abuso (18). E coloro che di quella situazione abusi-

(17) *Stat. Antig.*, L. III, cap. CXXXVIII, in cui sono pure ben determinate le strade per le quali era lecito trasportare legna secca.

(18) Il punto è diffusamente trattato da Scovazzi, in *op. cit.*, pp. 36 e segg.

va si avvantaggiavano, giustificavano e legittimavano la pretesa con l'affermare e allegare che già nelle più antiche concessioni a fitto o a livello veniva sempre fatta riserva del taglio delle legne che era lasciato libero a tutti (19). Vero è che ciò era più facile da affermarsi che da sostenersi, poiché mancava qualsiasi prova documentale che così accadesse o fosse accaduto in passato: certamente simile riserva non appariva nei più recenti contratti di concessione.

Al più si può riconoscere la secolare origine del taglio della legna nei boschi della Comunità di Savona da parte degli uomini di S. Bernardo. Ma ciò non varrebbe ugualmente a legittimare, come quelli pretenderebbero, una situazione di fatto originariamente anti-giuridica, poiché da un abuso inveterato non può certo nascere « tal jus in modo che sii servitù imposta in detti boschi... di legnare e portar via le legne ». E se questo secolare uso, o abuso che dir si voglia, prosegue il manoscritto, protrattosi per così lungo tempo senza incontrare mai eccezioni, necessita di una spiegazione essa dovrà essere ricercata unicamente nella tolleranza o ignoranza di fittavoli e livellari. Costoro non avevano ragione di opporsi ad un costume che per allora non pregiudicava affatto i loro interessi. Naturalmente quando da quella semplice facoltà si pretende, come gli uomini di S. Bernardo pretendono, derivare un diritto, e conseguentemente un obbligo per chi deve sopportarlo, allora le pure adduzioni di fatto non sono più sufficienti; dice il nostro manoscritto « il puro fatto non conclude erga iuris ».

Inoltre, continua il manoscritto, affinché una Comunità come quella degli uomini di S. Bernardo possa acquisire un ius, e « un ius manutenibile in giudizio », non è sufficiente il fatto dei singoli appartenenti a quella Comunità posto in essere per fini loro particolari. Per acquisire quel diritto, nella specie lo « ius lignandi », è necessa-

(19) Che fosse fatta riserva del taglio della legna, quanto meno del bosco di alto fusto, è credibile se non addirittura certo. Poco verosimile è invece che tale riserva si risolvesse in un indiscriminato diritto di tutti i cittadini di tagliare legna. Di fatto, specie nelle regioni con sbocchi sul mare, i Comuni furono sempre gelosi custodi del loro patrimonio boschivo, soprattutto per la necessità di non sciupare la materia prima indispensabile per l'allestimento delle flotte. E il rigore normativo si estendeva talvolta addirittura ai boschi di proprietà privata. Sul punto vedi GUIDO MOR, *I boschi patrimoniali del Patriarcato e di S. Marco in Carnia*, Udine, 1962, vol. I, p. 65.

In realtà pure nei contratti agrari di oggi giorno è esclusa la facoltà del colono di usufruire delle piante da taglio esistenti sul fondo in concessione, salvo che oggetto del contratto sia specificatamente la coltura di piante da taglio.

rio che si ponga in essere il fatto con l'intendimento specifico di fare proprio quel diritto. Ora non pare affatto che gli uomini di S. Bernardo abbiano « ab antiquo » tenuto quel comportamento con l'intendimento di acquisire per sé, come Comunità, quel diritto particolare che poteva derivare. Nella fattispecie, al contrario, al più si può dire che i singoli abitanti di S. Bernardo hanno posto in essere quella condotta con la sola intenzione immediata di acquisire diritto su ciò che di volta in volta avevano tagliato e asportato: non è quindi riscontrabile in quel comportamento l'elemento soggettivo valido e sufficiente ai fini della nascita del « ius lignandi », manca cioè il c.d. « animus acquirendi ius ». Conclude in proposito l'autore del manoscritto: « poiché né il dominio (proprietà), né il possesso, o quasi possesso si acquista senza volontà o animo di acquistare; questo fine mai è stato nell'Università (di S. Bernardo); anzi tampoco ne' particolari. Dedurre questo acquisto senza animo et intentione dal puro sic factum non può estendere il suo effetto al quid juris ».

Ma in qual modo poteva arguirsi con tanta certezza l'assoluta mancanza dell'« animus acquirendi jus » negli uomini di S. Bernardo? Il ragionamento del nostro autore ha in merito la sinteticità e la rigidità di un vero e proprio sillogismo. Gli uomini di S. Bernardo in primo luogo appartenevano alla Comunità di Savona, poiché da quest'ultima derivavano i loro rappresentanti, come pure da Savona era loro « prouisto di chiesa e di parroco ». La Comunità degli uomini di S. Bernardo non aveva quindi affatto autonomia giuridica e politica, di conseguenza non poteva essere titolare di diritto alcuno: in tale condizione quegli uomini non potevano avere « volontà » di acquisire « quel ius lignandi », poiché se ciò fosse avvenuto il danno sarebbe ridonato in primo luogo sulla Comunità di Savona, di cui essi facevano parte. Per contro la Comunità di Savona avrebbe dovuto prospettare, nei contratti di affitto e di livello da esso stipulati, quella riserva relativa al « ius lignandi », di cui più sopra abbiamo discorso, con le conseguenze antieconomiche già viste. In quei contratti, l'escludere il concessionario dalla facoltà esclusiva di far legna, o quanto meno il riservare « cuivis de populo » il diritto di far legna, avrebbe dunque finito con il danneggiare in ultima analisi anche gli stessi uomini di S. Bernardo che quella riserva tuttavia pretendevano esistere a loro favore! A volere essere troppo logici si rischia però, ci sembra, di divenire illogici: gli uomini di S. Bernardo avrebbero, a detta dell'autore del manoscritto, dovuto così rinun-

ciare ad un beneficio immediato e certo per un beneficio futuro e opinabile quanto mai! (20).

D'altra parte, aggiunge ancora il manoscritto, come per l'acquisto del diritto occorre quel particolare « animus acquirendi », così per perderlo ci vuole, potremmo dire, un « animus amittendi », « nell'acquistare e nel perdere ci vuole scienza et intentione actiue et passiue ». Ora è evidente che i fittavoli e i livellari mai si sono resi conto di quell'abuso dal quale poteva derivare la perdita del loro diritto, o meglio che da quell'abuso potesse « nascere jus di non poter vietare tal taglio » (21).

Da tutto quanto sopra esposto e considerato segue che gli uomini di S. Bernardo non possono addurre a fondamento delle loro pretese che il semplice fatto, l'« ita factum » come dice il manoscritto, per nulla consolidato in una situazione quantomeno di presumibile diritto. In conformità alle dedotte conclusioni l'organo giudicante, la « Camera Eccellentissima », (22), sancisce « che si proueda alli fittauoli di giustizia; né si permetta che da detti (gli uomini di S. Bernardo) li sia arrecato danno ». La deliberazione della Camera è

(20) Il ragionamento corretto, se vogliamo, sotto un profilo logico e di stretto diritto, non regge nella realtà: anche ad escludere che l'Università degli uomini di S. Bernardo avesse personalità giuridica, occorre avere presente che il diritto accampato dagli uomini di S. Bernardo è di semplice uso e non di proprietà. Ora, è ben possibile che il Comune di Savona, come persona giuridica, avesse la proprietà di certe terre e che il godimento di queste fosse lasciato a taluno degli appartenenti al Comune medesimo. D'altronde anche in tempi assai più recenti si è posta la medesima questione: cfr. CINO VITTA, *Diritto Amministrativo*, vol. I, Torino, 1962, p. 305.

(21) Ci si accorge che ci si sta muovendo in un settore in cui le frange di interferenza fra diritto pubblico e diritto privato rendono ancora più incerta la possibilità di applicare in concreto la scarsa e confusa normativa allora vigente, che era poi, come detto, il diritto romano dell'interpretazione dei glossatori, modificato però ancora dagli usi locali.

Nella normativa attuale del contratto di affitto di fondi rustici è posta la distinzione fra molestie di fatto e molestie di diritto. Al conduttore spetta contrastare le prime, mentre la tutela contro le seconde è rimessa al locatore. Ma la distinzione è assai recente: essa fu individuata per la prima volta dal Pothier e accolta poi nel Codice Napoleone.

(22) Organo della Repubblica di Genova; ad esso era, fra l'altro demandata la cura e la vigilanza dei boschi in generale. Con provvedimento dell'11 febbraio 1682 la Camera stessa affidò tale competenza direttamente al governatore di Savona. Forse questo trasferimento di competenza fu determinato proprio dalle frequenti dispute che sorgevano circa l'uso dei boschi medesimi e che rendevano necessario un maggiore controllo per prevenire ed eventualmente porre rimedio ad abusi e controversie. Cfr. SCOVAZZI, *op. cit.*, p. 33.

alquanto generica e, nella sua ampiezza e elasticità, è senza dubbio da ritenersi « *secundum iustitiam data* », poiché, evitando in sostanza di entarre nel merito della vertenza, si limita ad applicare l'indiscusso principio per il quale che cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.

Ma se, come invece sostiene l'autore del manoscritto, la detta deliberazione « ad altro non si può applicare che al preteso *ius di legnare* », allora la sua giustizia e fondatezza appare meno inconfutabile, o per lo meno non giustificabile in base ai soli argomenti addotti.

Vero è che tutto quanto sopra esposto acquista maggior coerenza e giustificazione solo se inquadrato in una prospettiva più lata, la quale è possibile cogliere solo a posteriori.

Ci troviamo infatti qui di fronte all'incerto delinearsi ed insorgere di una tipica figura di « uso civico », fenomeno giuridico per il quale gli abitanti di una località, di un comune, di una frazione usufruiscono e personalmente beneficiano di una o più utilità di natura economica derivabile da determinati fondi o terre (23). L'origine di questi « usi civici », diffusi specie nell'Italia meridionale ma non sconosciuti anche in altre regioni, si perde nella notte dei tempi; e in quella categoria generale vennero poi distinguendosi vari sottotipi. Sta di fatto che mancò sempre una legislazione unitaria in materia in pratica sino al 1927, se si eccettuano talune leggi emanate nei primi anni dell'800 per le regioni meridionali (24).

Questo mal definito stato di cose era dovuto soprattutto alla disparità delle origini degli « usi civici » e al fatto che essi non trovavano da essere sostanzialmente inquadrati in nessuna delle figure e degli istituti giuridici elaborati dal diritto giustiniano o dal diritto comune.

Con riferimento a questa completa assenza di norme e di dottrina in materia può essere spiegato e giustificato lo sforzo dell'anonimo autore del manoscritto esaminato per tentare di individuare e focalizzare l'illegittimità di quella figura ancora « *extra ordinem iuris* » alla stregua dei canoni e degli istituti classici o tradizionali.

(23) L'origine varia anche in dipendenza del rapporto intercorrente fra le terre soggette all'uso civico e il Comune cittadino a cui le terre stesse appartenevano. Vedi CIVIS, *op. cit.*, pp. 502 e segg.

(24) Vedi per tutti ROMUALDO TRIFONE, *Gli usi civici*, Milano, 1963: contiene sostanzialmente tutta la legislazione commentata sugli usi civici, a decorrere dalla formazione del Regno d'Italia.

Così parla di *ius spettante* ad una università di uomini, parla di *servitù*, di « *possessio* », fa riferimento all'elemento soggettivo e a quello oggettivo quali sono in effetti richiesti ai fini dell'*usucapione*. Proprio per questa mancanza di precisi elementi e categorie di valutazione la sua dialettica e le sue argomentazioni giuridiche paiono ai nostri occhi a volte stridenti o nebulose, altre volte difficilmente accettabili. In genere si mantiene, forse consciamente forse no, su di una posizione abbastanza vaga, riuscendo solo raramente ad astringere e a rispecchiare con concetti precisi la reale situazione giuridica sottostante.

MIRKO DEL SIGNORE

